



## **Circolare n. 6 del 30/09/2013**

**Ai gentili clienti**

**Loro sedi**

### **Aumento dell'Iva dal 21% al 22%**

Da domani 1 Ottobre 2013 entra in vigore l'IVA ordinaria dal 21% al 22%, a causa della crisi di governo non è stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall'Art. 40 comma 1 - ter del DL 6 Luglio 2011 n.98.

Fino a due giorni fa sembrava ormai certo il rinvio al 01 Gennaio 2014, tutto ciò coglie alla sprovvista gli operatori economici che da domani dovranno aggiornare le procedure operative per applicare la nuova aliquota ordinaria del 22% (restano invece ferme le aliquote ridotte del 4% e del 10%).

Se la crisi di governo fa male alle nostre tasche fa paradossalmente bene ai conti pubblici: l'aumento della terza aliquota Iva vale un miliardo di maggior gettito di qui alla fine dell'anno, 4,2 su base annua.

A differenza del precedente aumento disposto con decorrenza dalle operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011 quello attuale opera con poco preavviso, ma con decorrenza dall'inizio del mese di Ottobre con evidenti vantaggi almeno in termini di liquidazione dell'imposta, poiché tale aumento si riferirà solo al terzo trimestre 2013.

Tuttavia, il poco tempo a disposizione necessita di ricordare alcune regole per una corretta applicazione della modifica, che deve tener conto del **momento di effettuazione** di cui all'Art. 6 del DPR 633/72.

Tale disposizione, infatti, regola l'esigibilità dell'iva, prevedendo differenti regole in funzione della tipologia di operazioni.

Per le **cessioni di beni immobili**, l'aliquota del 22%, ove dovuta, si applica a partire dai rogiti notarili stipulati da domani, fermo restando che su eventuali acconti incassati fino al 30

settembre, ovvero in presenza di emissione della fattura fino alla predetta data, l'imposta è dovuta nella misura del 21%.

Alle medesime conclusioni si perviene per la **cessione di beni mobili**, per le quali l'aliquota del 22% si applica alle consegne o spedizioni effettuate a partire dal 1 Ottobre 2013 mentre per acconti incassati o fatture anticipate emesse fino al 30 settembre, resta dovuta l'iva al 21%.

Non sorgono particolari problemi per l'emissione delle **fatture differite** ai sensi dell'Art. 21 comma 4, lett. a) del DPR 633/72, relativamente alle consegne o spedizioni di beni mobili effettuate nel mese di Settembre 2013, per le quali la predetta fattura, pur potendo essere emessa entro il 15 ottobre, deve confluire nella liquidazione di settembre, quale periodo di effettuazione delle singole consegne, conseguente applicazione dell'Iva al 21%.

Per quanto riguarda le **prestazioni di servizi**, di regola il momento di effettuazione è ancorato al pagamento del corrispettivo, ovvero alla precedente emissione della fattura, con la conseguenza che eventuali prestazioni eseguite fino al 30 Settembre, ma incassate e fatturate dal 1 ottobre 2013 sono soggette all'aliquota del 22%.

Lo stesso dicasi per le **parcelle proforma** emesse dai **professionisti** fino al 30 settembre, ma incassate successivamente per le quali è opportuno "correggere" l'importo dell'Iva, aggiornandolo con la nuova aliquota del 22%.

Particolare attenzione ai **servizi generici di cui all'Art. 7 ter** del DPR 633/72, prestati da soggetti passivi d'imposta in altro stato membro (che si considerano effettuati al momento di ultimazione della prestazione) rilevante ai fini iva in Italia in capo al committente soggetto passivo il quale deve operare il reverse charge ai sensi dell'Art. 17 comma 2 del DPR 633/72, applicando l'aliquota iva vigente al momento di ultimazione della prestazione, quale indice di esigibilità dell'imposta, coincidente con il ricevimento della fattura.

Per quanto concerne invece le **note di variazione** emesse in data successiva a quella di entrata in vigore della nuova aliquota, vige la regola già applicata nel 2011 in base alla quale ci si riferisce all'operazione originaria da stornare, pertanto si applicherà l'aliquota del 21% ogni qualvolta occorre stornare operazioni con aliquota del 21% anche se il documento è emesso successivamente al 1 Ottobre 2013.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.  
Cordiali saluti***